

Art. 23

Ricettività e dimensionamento

1. La capienza minima per l'apertura di un asilo nido è stabilita dall'ente gestore in relazione alle esigenze delle famiglie e alla sostenibilità finanziaria del servizio.
2. In considerazione della non corrispondenza tra bambini iscritti e frequentanti, è possibile iscrivere un numero di bambini superiore alla ricettività autorizzata, fino a un massimo del 20 per cento nel rispetto dell'art. 18, comma 3.